

La normativa sui rimorchi

LARGHEZZA

La larghezza massima rimorchiabile (L.M.R.), entro il limite massimo ammesso di m.2,50, (Art. 61 Nuovo C.d.S.) è pari alla larghezza massima del veicolo trainante maggiorata di m.0,70 ed arrotondata ai m.0,05 superiori.

Tale misura viene riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo all'atto dell'aggiornamento per l'installazione del dispositivo di traino.

Qualora il rimorchio, con o senza il suo carico, sia di larghezza superiore alla motrice, la stessa deve essere munita di appositi dispositivi di ingombro costituiti da paline con catadiottri di colore bianco rivolti verso il senso di marcia.

La motrice deve essere inoltre munita di n. 2 specchi retrovisori esterni estensibili, che non devono sporgere più di 20 cm dalla sagoma di maggior ingombro trasversale. Tale limite non va osservato se il bordo inferiore dello specchio è a più di 2 m dal suolo.

Sia la larghezza propria del rimorchio che, nel caso di rimorchi per trasporto imbarcazioni, la larghezza massima dell'attrezzatura trasportabile, sono indicate nella carta di circolazione del rimorchio stesso. E' ammesso un aumento (per i veicoli in generale) della sporgenza trasversale; tale sporgenza non deve eccedere i 0,30 m, per parte, dal profilo esterno delle luci di posizione del rimorchio o m 0,40 dal centro di illuminazione delle luci di posizione stesse, e comunque non deve superare la larghezza massima rimorchiabile della motrice; materiali difficilmente individuabili (quali pali e barre) non possono sporgere in nessun caso dalla sagoma limite.

Solo nel caso il rimorchio sia furgonato coibentato ATP (trasporto merci deperibili) la larghezza massima sale a 2,60 m .

LUNGHEZZA - SPORGENZA POSTERIORE

Il complesso costituito dalla motrice e rimorchio (definito Autotreno), con relativo carico, non deve eccedere la lunghezza massima di 18,35 m. (Art. 216 del regolamento).

La lunghezza del rimorchio è indicata nella carta di circolazione dello stesso.

Nel caso di rimorchi con segnaletica posteriore registrabile, la lunghezza riportata nella carta di circolazione è quella con la segnaletica posizionata alla massima sporgenza ammissibile.

Quando il carico è costituito da materiale indivisibile, è ammessa la sporgenza nella parte posteriore dei rimorchi come sotto meglio specificato:

Rimorchi trasporto merci e rimorchi T.A.T.S. per trasporti diversi da imbarcazioni: il carico trasportato può sporgere posteriormente sino ad una lunghezza pari al 30% della lunghezza del rimorchio (Art. 164 Nuovo C.d.S.).

Rimorchi T.A.T.S. per il trasporto di sole imbarcazioni o velivoli: il carico trasportato può sporgere posteriormente sino ad una lunghezza pari al 30% della lunghezza del rimorchio (Art. 164 Nuovo C.d.S.).

La sporgenza posteriore deve essere segnalata da apposito cartello per "carichi sporgenti" di forma quadrangolare (50 cm di lato) a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco e rosso, come indicato nell'Art. 367 regolamento del Nuovo C.d.S. .

ALTEZZA MASSIMA

L'altezza massima dal suolo del carico trasportato non deve eccedere i 4,00 m.

Per i "carrelli appendice" l'altezza massima ammessa, del carico trasportato, è di 2,50 m.

MASSE - MASSE RIMORCHIABILI RIMORCHI TRASPORTO COSE

La massa rimorchiabile della motrice deve essere uguale o superiore alla massa complessiva (tara + portata) del rimorchio che si vuole trainare.

Questa massa rimorchiabile, attribuita dalla casa costruttrice del veicolo, è riportata sulla carta di circolazione dello stesso.

